



REGIONE LAZIO

Assessorato Urbanistica
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Area Pianificazione Paesistica e Territoriale

Piano Territoriale Paesistico Regionale

Osservazioni al Piano

art. 23 commi 2, 3, 4, 5 L.R. 24/98

Indirizzi per la partecipazione dei soggetti interessati
e lo svolgimento delle funzioni regionali, provinciali e comunali

Osservazioni al PTPR

Indirizzi per la partecipazione dei soggetti interessati e per lo svolgimento delle funzioni regionali provinciali e comunali

SOMMARIO

Premessa

1 - PRIMO PERIODO (3 mesi) - AFFISSIONE PTPR

- 1.1 Presentazione osservazioni
- 1.2 Modalità di presentazione delle osservazioni
- 1.3 Accesso agli atti
- 1.4 Tipologie di osservazioni

2 - SECONDO PERIODO (30 giorni) – RACCOLTA OSSERVAZIONI

- 2.1 Ruolo del Comune e della Provincia
- 2.2 Relazione istruttoria

3 – TERZO PERIODO (60 giorni) – CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI

- 3.1 Conferenza istruttoria

4 – ULTERIORI ADEMPIMENTI DEI COMUNI

5 – Allegati

- 5.1 schema per osservazione ptp
- 5.2 schema elaborati del ptp
- 5.3 schema dei contenuti e natura degli elaborati del ptp
- 5.4 Criteri di valutazione dei contributi dei Comuni

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE - PTPR

Osservazioni al Piano (Art. 23 commi 2,3,4,5 LR 24/98)

Indirizzi per la partecipazione dei soggetti interessati e per lo svolgimento delle funzioni regionali provinciali e comunali

Premessa

Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale - PTPR è stato adottato con DGR n. 556 del 25 luglio 2007, modificata e integrata con DGR n. 1025 del 21.12.2007.

Con la pubblicazione del piano presso i Comuni, a partire dal 14 febbraio 2008, entra in attuazione la seconda fase tecnico-amministrativa delle "Procedure per l'approvazione del PTPR", art. 23 commi 2,3,4,5 della LR 24/98, riguardante la pubblicazione del PTPR adottato prima della sua approvazione.

Al riguardo si precisano alcune enunciazioni contenute nell'introduzione alle Norme del Piano :

"Il PTPR è lo strumento di pianificazione attraverso cui, nel Lazio, la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.";

Esso assume come propri ed applica i principi, i criteri, le modalità ed i contenuti del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", Dlgs n.42/2004, di seguito denominato Codice, ed ottempera ai suoi obblighi .

Il PTPR ha tra le sue finalità il riconoscimento del "**paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita della collettività e ne promuove la fruizione informandosi a principi e metodi che assicurino il concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle formazioni sociali, sulla base del principio di sussidiarietà**".

Anche il Codice, a sua volta, richiama nella fase di formazione del PTPR la più ampia pubblicità ed in particolare **la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi**.

In base al principio della partecipazione attiva degli enti locali nel procedimento di formazione del PTPR, già realizzatosi nella prima fase della sua redazione del PTPR attraverso la presentazione delle proposte di modifica dei PTP vigenti, è intendimento della Regione Lazio proseguire l'iter di formazione del PTPR nello spirito di collaborazione istituzionale e di concertazione con gli enti locali.

Al fine di favorire la cooperazione fra la Regione, i Comuni e le Province nel perseguimento della finalità del PTPR, l'Assessorato all'Urbanistica oltre agli incontri che si sono tenuti presso i capoluoghi di Provincia, è disponibile ad incontrare rappresentanti delle amministrazioni di gruppi di Comuni, per ambiti territoriali provinciali, per successivi approfondimenti tematici secondo un calendario da concordare con i responsabili delle amministrazioni provinciali.

In particolare interessa in questa sede fornire ai Comuni e alle Province direttive e linee guida relative alle osservazioni al PTPR e al loro invio alla Regione delle quali si auspica la più ampia diffusione.

Principali fonti normative :

- LR 24/98 riguardante la "*Pianificazione Paesistica e la tutela dei beni paesaggistici*" e disposizioni normative dei Piani Territoriali Paesistici vigenti;
- DGR nn 556 e 1025 del 2007 - *Adozione del PTPR* riguardante in particolare le *Norme* ed i "*Criteri di valutazione dei contributi dei comuni riguardanti le proposte di modifica dei PTP vigenti*" (allegato 1 del PTPR);
- L 241/90 riguardante le "*Norme di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- LR 14/99 riguardante l' "*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*";
- Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 riguardante l' "*Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*";
- LR 59/95 "*Subdelega ai Comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale*";
- DGR n. 601 del 26.9.2006 "*Ricognizione delle aree di scarso pregio paesistico classificate dal PTP al livello minimo di tutela*"

Per quanto attiene la fase attuale e finale del procedimento di approvazione del PTPR le disposizioni dell' art. 23, *commi 2,3,4,5*, LR 24/98 precisano quanto segue :

comma 2. *La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta il PTPR ne dispone la pubblicazione sul BUR, l'affissione presso l'albo pretorio dei comuni e delle province della Regione e ne dà notizia sui principali quotidiani a diffusione regionale. **Il PTPR adottato resta affisso per tre mesi.***

comma 3. *Durante il periodo di affissione chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni al PTPR, direttamente al comune territorialmente competente.*

comma 4. ***Entro i successivi trenta giorni***, i comuni provvedono a raccogliere le osservazioni presentate e ad inviarle, unitamente ad una relazione istruttoria, alla struttura regionale competente.

comma 5. ***Entro i successivi sessanta giorni*** la Regione predispose la relazione istruttoria del PTPR, contenente anche le controdeduzioni alle osservazioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

Le misure di salvaguardia contenute nell'art. 7 delle Norme del PTPR prevedono quanto segue :

" Dalla data di pubblicazione dell'adozione del PTPR fino alla data di pubblicazione della sua approvazione, e comunque non oltre cinque anni dalla data di pubblicazione, ai fini delle autorizzazioni paesaggistiche (artt. 146 e 159 del Codice) si applicano in salvaguardia le disposizioni del PTPR adottato" (co. 3).

"Per la parte del territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree, indicati nell'art. 134, lettere a) e b) del Codice, fino all'approvazione del PTPR resta ferma l'applicazione delle norme dei PTP vigenti; in caso di contrasto tra le disposizioni del PTPR adottato e dei PTP vigenti prevale la disposizione più restrittiva." (co.4)

1. PRIMO PERIODO (3 mesi) - AFFISSIONE PTPR

1.1 PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI

Durante il periodo di pubblicazione del piano ha facoltà di presentare osservazioni qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

Il tipo di interesse coinvolto deve essere comunque motivato nella formulazione dell'osservazione in particolare se riguardante interessi diretti.

Le osservazioni, in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse inderogabilmente entro i tre mesi fissati dalla legge regionale. Le osservazioni pervenute successivamente non saranno ritenute valide.

Qualora si sia verificato un ritardo da parte di singoli Comuni della data di pubblicazione prestabilita, 14.2.2008, dovrà comunque essere osservato un periodo di tre mesi decorrenti dalla prima data di affissione.

Pertanto si invita i comuni a pubblicare e a trasmettere certificazione dell'avvenuta pubblicazione.

Le osservazioni riguardanti l'ambito del territorio comunale devono essere trasmesse direttamente ai Comuni.

Possono essere inviate direttamente alle Province e alla Regione le osservazioni di carattere generale riguardanti l'intero territorio regionale o suoi ambiti.

In particolare devono essere inviate alla Regione le osservazioni formulate dagli **Enti di gestione delle Aree naturali protette , dalle Autorità di Bacino per quanto attiene i relativi Piani di Bacino** e da altre amministrazioni dello Stato interessate.

L'Ente referente per la presentazione delle osservazioni è il comune che le **raccoglie e le trasmette alla Regione** unitamente ad una "relazione istruttoria" approvata con Delibera di Consiglio Comunale.

La Provincia verifica la rispondenza del PTPR al proprio schema e/o Piano Territoriale Provinciale e/o formula una relazione approvata con Delibera di Consiglio Provinciale unitamente ad una relazione istruttoria sulle osservazioni di carattere generale relative all'ambito provinciale.

La Regione è l'ente referente per le istanze contenute nelle osservazioni, in quanto ha formato ed adottato il Piano, per le quali **formula le controdeduzioni prima della definitiva approvazione da parte del Consiglio Regionale.**

Eventuali osservazioni, diverse da quelle sopra citate, trasmesse direttamente alla Regione riguardanti lo specifico dei territori comunali saranno istruite successivamente a quelle presentate direttamente ai Comuni. La Regione si riserva di valutarne la controdeducibilità in relazione ai contenuti di indirizzo della "relazione istruttoria" del Comune.

1.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI

Con riferimento ai contenuti del PTPR che possono avere natura descrittiva, prescrittiva, propositiva e di indirizzo si rammenta che **il PTPR** è un unico piano esteso all'intero territorio della Regione Lazio ed **esplica efficacia diretta limitatamente alla**

parte del territorio interessato dai vincoli paesaggistici (tavole B - beni paesaggistici).

Nelle parti del territorio che non risultano interessate dal vincolo paesaggistico il PTPR costituisce un contributo conoscitivo ed ha efficacia esclusivamente propositiva e di indirizzo per l'attività di pianificazione e programmazione.

Infine si precisa che il PTPR è redatto sulla Carta Tecnica Regionale - CTR 1:10.000 della Regione Lazio volo anni 1989-1990, le aree edificate/urbanizzate sono state aggiornate in via speditiva sulla base di un volo del 1999/2000 con riferimento a quanto di massima contenuto nella Carta dell'uso del suolo - edizione 2003.

Gli elaborati del PTPR sono ridotti in scala 1:25.000

Pertanto in analogia ai contenuti del PTPR :

- **Le osservazioni riguardanti le disposizioni prescrittive del PTPR devono riferirsi esclusivamente alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico** verificabili nelle rappresentazioni grafiche delle tavole (n.42) della serie B – Beni Paesaggistici di cui si consiglia la preliminare consultazione.
- Le osservazioni su aree non sottoposte a vincolo paesaggistico riguardano i suddetti aspetti propositivi e di indirizzo del PTPR.

Pertanto le osservazioni riguardanti le zone del PTPR definite “Paesaggi”, rappresentate nelle tavole della serie A, se sono sottoposte a vincolo interessano i contenuti prescrittivi del Piano altrimenti interessano gli aspetti propositivi e di indirizzo.

Inoltre si precisa che:

- **le osservazioni devono avere come riferimento cartografico generale la cartografia del Piano e la C.T.R. della Regione Lazio in scala 1.10.000 o 1.25.000.**
- **le osservazioni riferite a determinate porzioni di territorio o a specifici immobili devono obbligatoriamente allegare individuazione dell'immobile sulla Carta Tecnica Regionale e ove necessario allegare anche uno stralcio significativo di mappa catastale**

1.3 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti del PTPR e alla Carta Tecnica Regionale - CTR nella Regione Lazio è articolato nelle seguenti diverse istituzioni territoriali :

REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica (Via del Giorgione 129 – 00147 Roma):

- Consultazione PTPR Area Pianificazione Paesistica Territoriale (2° piano);
- Gli elaborati sono pubblicati sul BURL n. 6 del 14/02/2008, s.o. n. 14;
- Sito web : www.regione.lazio.it / “Focus on”/ PTPR
: www.regione.lazio.it / “canale tematico” : Urbanistica e Territorio / PTPR
: www.regione.lazio.it / “canale tematico” : Urbanistica e Territorio / SITR - CTR

- per la richiesta di elaborati CTR Area Cartografia (1° piano)

PROVINCIA Pubblicazione del PTPR albi pretori - (cartografia CTR).

COMUNE Pubblicazione del PTPR presso albi pretori - (cartografia CTR).

I Comuni e le Province possono fornire secondo le proprie modalità amministrative stralci e/ copie degli atti del PTPR.

I cittadini possono segnalare alla Regione eventuali inadempienze nella pubblicazione degli atti presso i Comuni

1.4 TIPOLOGIE DI OSSERVAZIONI

Fermo restando la validità dei **Criteri di valutazione dei contributi dei Comuni**, adottati nella fase preliminare di redazione del PTPR, che continuano ad esplicitare la loro efficacia metodologica e di principio, vengono qui richiamati e riproposti alcuni contenuti utili per l'attuale fase propositiva delle osservazioni.

(Ad integrazione delle direttive contenute nella presente comunicazione si allega in appendice il testo dei **Criteri di valutazione dei contributi dei Comuni**)

Le osservazioni, così come già riscontrato nelle proposte preliminari dei Comuni possono distinguersi in **4 tipologie principali** :

- 1) precisazione dei **perimetri delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico** con riferimento alle "*tavole B – Beni paesaggistici*" e relativi aspetti ricognitivi e conoscitivi;
- 2) richieste di modifica della classificazione degli "**ambiti di tutela – paesaggi**" delle aree sottoposte a vincolo con riferimento alle "*tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio*";
- 3) richieste di modifica di specifici parametri tecnici o proposte di carattere generale riguardanti le **Norme**
- 4) contributi riguardanti il **Quadro conoscitivo e ricognitivo** dei "*Beni del patrimonio naturale e culturale*" - *tavole C*

OSSERVAZIONI TIPO 1) istanze di precisazione dei perimetri delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico - tavole b/ beni paesaggistici e dei relativi aspetti conoscitivi e ricognitivi;

Le aree sottoposte a vincolo paesaggistico possono essere interessate dalla presenza di tre tipi di beni paesaggistici, *definiti ai sensi dell'art. 134 co 1 del Codice* , che per semplificazione si possono definire come :

1.a) Aree ed immobili sottoposte a vincolo per Decreto o Delibera di Giunta Regionale ai sensi della ex legge 1497/39 (*art. 136 Codice*).

Nel PTPR costituite da : *beni paesaggistici art. 134 co1 lett. a) del Codice – immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite la dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento dell'amministrazione competente.*

1.b) “Beni diffusi” aree sottoposte a vincolo per legge ai sensi della ex legge 431/85 - “Galasso” (art. 142 Codice).

Nel PTPR costituiti da : *beni paesaggistici art. 134 col lett. b del Codice – beni paesaggistici inerenti le aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 134 lettera b) e del comma 1 dell’articolo 142 del Codice.*

1.c) “ Beni tipizzati” sottoposti a vincolo dal Piano.

Nel PTPR costituiti da : *beni paesaggistici art. 134 col lett. c del Codice - beni paesaggistici inerenti gli immobili e le aree tipizzati dal PTPR, costituenti patrimonio identitario della comunità della Regione Lazio.*

Per quanto attiene i beni paesaggistici del precedente **punto 1.a)** - *“Immobili ed aree di notevole interesse pubblico”* si precisa che, ai fini della loro certa e definitiva graficizzazione sul Piano, è stata effettuata la verifica delle perimetrazioni sulla base dei documenti originali, sia descrittivi che cartografici : le perimetrazioni della cartografia originaria, catastale o IGM 1:25.000, sono state trasferite sulla Carta Tecnica Regionale 1:10.000.

La rappresentazione grafica del Piano, è il risultato di un’ approfondita ed esaustiva attività di verifica effettuata congiuntamente da Regione Lazio e Ministero per i Beni Ambientali e le Attività Culturali anche sulla base di verbali condivisi e sottoscritti discendenti dall’attività prevista nell’Accordo istituzionale.

Le Tavole B ed i repertori contengono le informazioni di riferimento dei singoli provvedimenti e quelle discendenti dalla ricognizione effettuata in base all’Accordo di cui sopra. In particolare gli allegati A1 - A5 del PTPR, divisi per provincia, contengono nella seconda parte il repertorio dei verbali riguardanti le interpretazioni condivise e risolutive di:

- eventuali discrasie e contraddizioni risultanti dalla analisi comparata dei due documenti, descrittivi e cartografici, originali dei provvedimenti di vincolo;
- trasferimento delle perimetrazioni sulla Carta Tecnica Regionale.

Le Tavole B ed i repertori, ai sensi dell’art 22 comma 2 bis, costituiscono, al termine della procedura approvativa del PTPR, conferma e rettifica dei provvedimenti dei beni paesaggistici,

Per quanto attiene i beni paesaggistici del precedente **punto 1.b)** - “Beni diffusi” restano valide le precisazioni riguardanti la loro ricognizione contenute nei *Criteri di valutazione dei contributi dei Comuni (Allegato 1- tavole D del PTPR)* . Per una più ampia conoscenza si allega alla presente comunicazione il testo dei Criteri.

Ulteriori precisazioni, riguardanti i suddetti beni paesaggistici, sono state introdotte nelle *Norme* del PTPR che nella loro formulazione coordinano le disposizioni della LR 24/98 con le disposizioni del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e con altre disposizioni contenute in atti amministrativi regionali nelle materie dei singoli beni o che siano state ritenute utili ai fini della certezza interpretativa.

In particolare si evidenzia che il nuovo “Codice dei beni culturali e del paesaggio” modificato con il Decreto Legislativo n. 157 del 2006 non consente ulteriori esclusioni del vincolo per irrilevanza paesaggistica dei corsi d’acqua (art. 142 co 3).

Pertanto sono irricevibili le istanze di esclusione o riduzione della fascia di rispetto sottoposta a vincolo paesaggistico, o impropriamente dette di “derubricazione, dei corsi d’acqua.

Diversamente sono proponibili istanze riguardanti il grado di trasformabilità all’interno delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua limitatamente quanto previsto dalla specifica normativa (art.35 Norme).

Inoltre per quanto riguarda l’errata o discordante individuazione dei beni paesaggistici come **boschi**, i **laghi** ed i **corsi d’acqua** sono previsti ulteriori procedimenti di accertamento tramite il Comune precisati nella specifiche norme.

Per quanto attiene i beni paesaggistici di cui al precedente **punto 1.c)** - “*Beni tipizzati*” coerentemente con i principi ed il percorso procedimentale delineato nell’articolo 139 del Codice ed in particolare con quanto previsto nel comma 5 è assicurata la più ampia partecipazione al procedimento di individuazione dei beni paesistici tipizzati del PTPR . La partecipazione al procedimento prevede la presentazione di osservazioni e documenti che abbiano motivato riferimento alla sussistenza del “**notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree**” ed al pregio paesistico derivante dalle “**caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche degli immobili o delle aree, che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni**”(art. 138 Codice) nonché eventuali contributi utili alla individuazione di tal ibeni.

OSSERVAZIONI TIPO 2) richieste di modifica della classificazione degli “ambiti di tutela – paesaggi” del PTPR - tavole A /Sistemi ed ambiti di paesaggio

Per quanto attiene il tipo di vincolo paesaggistico tali istanze possono riguardare :

2a) aree interessate dal vincolo di “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” di cui ai beni paesaggistici art. 134 col lett. a del Codice

Tali aree sono comprese in zone sottoposte a vincolo con provvedimenti amministrativi privi di specifica normativa d’uso. La loro tutela si attua tramite la classificazione per ambito di paesaggio (“*individuazione dei Paesaggi*”) e/o con le relative norme del PTPR con cui Il Piano sviluppa le sue previsioni, elaborate sulla base del quadro conoscitivo dei beni del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio della Regione Lazio e alla cui formazione definitiva viene garantita la più ampia partecipazione degli interessati che possono richiedere la modifica della classificazione degli ambiti paesaggistici definiti “*Paesaggi*” e/o le relative norme di tutela del PTPR;

2b) le aree interessate dal vincolo dei cosiddetti “Beni diffusi” di cui ai beni paesaggistici art. 134 col lett. b del Codice;

Tali aree sono comprese in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico con Legge per i quali la LR 24/98 ha definito una specifica normativa d’uso contenuta nel capo II della legge medesima (artt. 33 -41 delle Norme). La loro tutela si attua tramite norme già definite dalla legge regionale di cui sono stati precisati i limitati ambiti paesaggistici con riferimento ai paesaggi individuati dal PTPR ove sono consentite trasformazioni diverse dalla legge e che pertanto possono risultare oggetto di eventuali richieste di modifica.

Pertanto le suddette istanze di modifica della classificazione degli ambiti di tutela devono tenere conto delle disposizioni normative già definite per legge.

2c) le aree interessate dal vincolo delle cosiddette “immobili ed aree” di cui ai beni paesaggistici art. 134 col lett. c del Codice.

La tutela di tali aree è definita dal PTPR, contestualmente alla loro individuazione, con modalità normative, per le quali valgono le precisazioni di cui al successivo punto 3, o tramite la classificazione per ambito di paesaggio per le quali valgono le precisazioni di cui al precedente punto a).

In generale **le istanze di modifica delle classificazioni degli “ambiti di tutela – Paesaggi”, devono essere adeguatamente motivate** tramite una relazione paesaggistica di analisi e valutazione dell’ambito territoriale oggetto della richiesta.

In particolare per ogni specifico ambito di tutela definita “Paesaggio” si rinvia alla relativa “Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica”.

Per quanto attiene la formulazione delle osservazioni riguardanti la modifica delle classificazione degli ambiti di tutela si rinvia ai menzionati “*Criteri di valutazione dei contributi dei Comuni*” (allegato 1 del PTPR) che mantengono la loro validità metodologica anche per le osservazioni al PTPR e le loro controdeduzioni.

OSSERVAZIONI TIPO 3 - richieste di modifica di specifici parametri tecnici o proposte di carattere generale riguardanti le Norme.

Le richieste riguardanti la modifica di disposizioni contenute nelle norme del PTPR potranno essere accolte limitatamente alle disposizioni introdotte direttamente dal Piano con l’esclusione delle disposizioni recepite da norme di legge.

Infatti, come già precisato, nelle *Norme* del PTPR sono recepite, anche, le disposizioni della LR 24/98 con l’introduzione di ulteriori precisazioni che nella loro formulazione coordinano le disposizioni della LR 24/98 con quelle del *Codice* e con ulteriori disposizioni contenute in atti amministrativi regionali nelle materie dei singoli beni o che siano state ritenute utili ai fini della certezza interpretativa.

Pertanto per quanto attiene le *Norme* del PTPR che riguardano direttamente le disposizioni della LR 24/98 o del Codice o più in generale altre leggi, si precisa che non possono essere modificate con il procedimento di formazione ed approvazione del PTPR ma soltanto a seguito degli specifici ed autonomi procedimenti riguardanti le fonti normative della legislazione regionale e statale. Tali eventuali modifiche legislative modificano direttamente le corrispondenti disposizioni contenute nella *Norme* del PTPR, adottate od approvate, ed eventualmente possono consentire ulteriori precisazioni discendenti da tali disposizioni.

OSSERVAZIONI TIPO 4 - contributi riguardanti il Quadro conoscitivo e ricognitivo dei “Beni del patrimonio naturale e culturale ”- tavole C

Per quanto attiene questo tipo di osservazioni si ribadisce che non interessano gli aspetti prescrittivi del Piano ma costituiscono un contributo per la definizione del Quadro conoscitivo dei beni paesaggistici complementari a quelli sottoposti a vincolo paesaggistico già precisati nelle osservazioni di tipo 1.

Al riguardo si riporta di seguito quanto contenuto nel preambolo delle Norme del Piano.

“Il quadro conoscitivo è un elemento dinamico al cui processo formativo e integrativo concorrono tutte le pubbliche amministrazioni competenti e gli enti locali territoriali; costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi, dei contenuti e dei programmi del PTPR, costituisce altresì riferimento per la valutazione urbanistica e la valutazione di sostenibilità, per la parte di competenza regionale, dei progetti di opere ed interventi e dei piani urbanistici e settoriali.

La cartografia allegata al PTPR costituisce altresì monitoraggio delle caratteristiche storico culturali, naturalistiche, morfologiche ed estetico percettive del territorio laziale quale prima fase conoscitiva da aggiornare ed integrare periodicamente anche in base alla collaborazione istituzionale tra la Regione, lo Stato e gli Enti locali.

Alla realizzazione del quadro conoscitivo concorrono anche le associazioni che svolgono attività nel campo culturale, naturale e paesistico tramite segnalazioni di integrazione dei beni, specifiche per aree territoriali”.

Si allega lo schema per le osservazioni al PTPR (5.1) in cui possono essere aggiunte ulteriori precisazioni.

2. SECONDO PERIODO (30 giorni) – RACCOLTA OSSERVAZIONI

2.1 IL RUOLO DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA

I Comuni e gli altri enti territoriali continuano a mantenere, anche in questa fase, un ruolo fondamentale in base alle enunciazioni di principio contenute nell'introduzione alle Norme del Piano :

“Il quadro conoscitivo del PTPR è realizzato in coerenza con ciascun livello di pianificazione territoriale ed urbanistica con il contributo delle Province, dei Comuni e delle Amministrazioni o Enti a cui sono attribuite competenze territoriali, nonché dei piani settoriali nazionali, regionali e provinciali;

Le amministrazioni pubbliche territoriali concorrono alla integrazione ed implementazione del quadro conoscitivo in occasione della adozione di piani territoriali, settoriali e urbanistici di competenza, ovvero, per i comuni, tale attività è svolta obbligatoriamente in sede di recepimento del PTPR negli strumenti vigenti.”

Da quanto sopra risulta evidente che la tutela dei beni paesaggistici deve realizzarsi in coerenza con l'ordinato sviluppo della pianificazione territoriale e urbanistica.

Pertanto la variegata moltitudine delle osservazioni che saranno presentate da tutti gli interessati deve necessariamente confrontarsi con gli strumenti della pianificazione e programmazione urbanistica. In particolare ai Comuni è richiesto, come precisato di seguito, il compito di analizzare preliminarmente le istanze degli interessati e formulare una proposta di sintesi delle osservazioni con riferimento all'indirizzo dei Piani Urbanistici Comunali Generali vigenti e ai loro eventuali programmi di miglioramento e sviluppo.

E' del tutto evidente che le osservazioni in contrasto con i Piani Regolatori vigenti o che non trovino riscontro nelle proposte dalle Amministrazioni, anche quando fossero accolte, non trovano diretta applicazione. Infatti l'eventuale accoglimento delle osservazioni da parte della Regione non costituisce modifica o variazione della pianificazione urbanistica vigente.

I Comuni come già avvenuto con le proposte comunali di modifica ai PTP vigenti, nel quadro della collaborazione istituzionale, sono chiamati a svolgere il ruolo di rappresentanza dei più generali interessi della comunità locale.

In primo luogo devono:

- Informare e indirizzare per la formulazione delle osservazioni da parte degli interessati in sintonia con le finalità generali del PTPR ed in particolare con i contenuti degli indirizzi della presente comunicazione e dei *criteri di valutazione* già adottati nella fase di redazione del PTPR .
- Verificare che le richieste riguardino effettivamente immobili sottoposti a vincolo paesaggistico e siano corredate obbligatoriamente dalla CTR ed eventualmente provvedere, o richiedere, alla loro integrazione.

2.2 LA RELAZIONE ISTRUTTORIA

Si precisa, preliminarmente, che le amministrazioni comunali e provinciali, per quanto attiene i termini di presentazione delle loro osservazioni istituzionali, ove lo ritengano opportuno per necessità di tempo, possano presentarle anche nei 30 giorni successivi ai 3 mesi previsti, unitamente all'atto deliberativo del consiglio comunale di approvazione della "Relazione istruttoria".

Al fine di agevolare l'istruttoria e l'elaborazione delle controdeduzioni da parte della Regione si richiede che la "relazione istruttoria" dei Comuni contenga complessivamente :

- la descrizione territoriale, paesaggistica ed ambientale del territorio comunale con particolare riferimento ai beni paesaggistici interessati dalle osservazioni;
- gli obiettivi che lo strumento urbanistico persegue o intende perseguire con eventuali miglioramenti o sviluppi inibiti dal PTPR;
- la compatibilità e/o eventuale criticità degli strumenti urbanistici vigenti con il PTPR ;
- le proposte urbanistiche formulate dall' Amministrazione comunale e la loro compatibilità con le finalità del PTPR e le caratteristiche dei paesaggi tutelati ;
- la compatibilità tra le proposte urbanistiche formulate dall' Amministrazione comunale e le osservazioni di tutti gli interessati
- la selezione/segnalazione delle osservazioni compatibili con i programmi urbanistici comunali .

Si richiede, altresì, che la "relazione istruttoria" contenga :

- elaborati riepilogativi del PTPR e/o della CTR contenenti la localizzazione delle diverse osservazioni presentate con particolare riferimento alle osservazioni condivise e proponibili dall'Amministrazione sulla base della propria programmazione e pianificazione urbanistica;
- numerazione delle osservazioni distinte per soggetti singoli, enti istituzionali, associazioni .
-

Si auspica che la trasmissione alla Regione delle istruttorie comunali contenga, oltre agli indispensabili materiali cartacei, anche supporti informatici in qualsiasi formato agevererà i tempi di istruttoria e quindi anche i tempi per la convocazione delle conferenze istruttorie di seguito precisate.

Le Province nell'ambito della "relazione istruttoria" che accompagnerà la delibera di Consiglio Provinciale di osservazione al PTPR devono esprimere in forma organica sulle osservazioni generali delineando una ipotesi di controdeduzione, oltre che sul rapporto fra lo schema di PTPG o il PTPG medesimo nei casi di eventuale presenza di criticità fra i due strumenti territoriali.

3. TERZO PERIODO (60 giorni) – CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI

3.1 CONFERENZA ISTRUTTORIA

Nella fase di elaborazione delle controdeduzioni è intendimento della struttura regionale competente per il PTPR stabilire specifici incontri tecnici con le amministrazioni locali attraverso un calendario prestabilito per verificare la compatibilità della pianificazione territoriale con gli obiettivi della tutela dei beni paesaggistici

Gli incontri hanno, in particolare, l'intento di confrontare e concertare le istruttorie dei Comuni e della struttura competente in materia di tutela paesaggistica.

Nella fase del procedimento istruttorio non sono previsti incontri tra la struttura regionale competente ed i singoli soggetti che hanno formulato osservazioni ma sono previsti soltanto incontri con le Amministrazioni locali nel quadro di un confronto sugli interessi territoriali più generali.

Le osservazioni dei Comuni e delle province sono indirizzate alla struttura regionale competente del PTPR :

oggetto : "Osservazioni al PTPR"

Regione Lazio

Assessorato urbanistica

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area Pianificazione Territoriale

Via del Giorgione 129 – 00147 Roma

4. ULTERIORI ADEMPIMENTI DEI COMUNI

Al termine della fase di pubblicazione ed una volta approvato in via definitiva il PTPR da parte del Consiglio Regionale, i Piani Territoriali Paesistici vigenti perderanno efficacia e saranno sostituiti a tutti gli effetti dal PTPR.

Tale passaggio comporterà l'eliminazione della disciplina transitoria definita in particolare nell'articolo 62 delle norme del PTPR, è pertanto necessario che i Comuni verifichino quanto ivi indicato in ordine alla rispondenza della individuazione negli elaborati del PTPR tav. A (sistemi ed ambiti di paesaggio) delle previsioni dello strumento urbanistico generale approvato in conformità dei PTP vigenti e non adeguatamente inseriti nel PTPR nei corrispondenti "Paesaggi".

Ciò è necessario per la redazione finale degli elaborati del PTPR che risulteranno, dopo l'approvazione, gli unici in vigore.

Tale adempimento comunale deve riguardare anche gli strumenti urbanistici attuativi approvati in conformità con i PTP vigenti.

5. Allegati

5.1 allegato - SCHEMA PER OSSERVAZIONE PTPR

localizzazione	
COMUNE – Località / AMBITO TERRITORIALE	CTR : <i>foglio</i> Catasto : <i>Foglio particelle</i>
Soggetto proponente	
Singolo e cointeressati : <i>nome cognome/ragione sociale</i>	collettivo - istituzionale : <i>Denominazione</i>
Tipo interesse	
diretto	collettivo
tipo osservazione	
a) precisazione dei perimetri delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico con riferimento alle “ <i>tavole B – Beni paesaggistici</i> ” e relativi aspetti ricognitivi e conoscitivi	
b) richieste di modifica della classificazione degli “ ambiti di tutela – paesaggi ” delle aree sottoposte a vincolo con riferimento alle “ <i>tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio</i> ”	
c) richieste di modifica di specifici parametri tecnici o proposte di carattere generale riguardanti le Norme	
d) contributi riguardanti il Quadro conoscitivo e ricognitivo dei “ <i>Beni del patrimonio naturale e culturale</i> ”- <i>tavole C</i>	
e) altro	
Previsioni strumenti urbanistici	
Descrizione :	
Elaborati grafici allegati :	
Previsioni PTPR	
Descrizione :	
Elaborati grafici allegati :	
istanza, proposta o contributo	
Descrizione :	
motivazione	
Descrizione :	

5.2 allegato - SCHEMA ELABORATI DEL PTPR

<i>Elaborati ed allegati</i>	<i>Contenuto allegati</i>
RELAZIONE GENERALE	<i>Atlante fotografico dei beni paesaggistici tipizzati</i>
NORME	
TAVOLE A (1-42) - Sistemi ed ambiti di paesaggio	
TAVOLE B (1-42) - Beni paesaggistici <i>Allegati A – F</i>	A), B) : Repertori dei beni <i>immobili ed aree di notevole interesse pubblico</i> C), D), E) : Repertori dei beni <i>aree tutelate per legge</i> F) : Repertori dei beni <i>immobili e aree tipizzati individuati dal PTPR</i> : <ul style="list-style-type: none"> - F1A) : aree agricole identitarie della campagna romana e delle bonifiche agrarie, individuate in n. 9 tavole in scala 1:25.000; - F1B - F6) : centri storici ed immobili
TAVOLE C (1-42) - Beni del patrimonio naturale e culturale <i>Allegati G -H</i>	G : Repertori dei <i>beni del patrimonio naturale</i> H : Repertori dei <i>beni del patrimonio culturale</i>
<i>Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti</i> TAVOLE D (1-42) <i>Allegati 1- 3</i>	Allegato 1 : Criteri di valutazione dei contributi dei Comuni; Allegato 2 :Tavole D (1- 42) Allegato 3 :Schede di ciascun Comune contenenti la sintesi descrittiva della proposta, le relative controdeduzioni : <ul style="list-style-type: none"> - Provincia di Latina; - Provincia di Frosinone; - Provincia di Rieti; - Provincia di Roma (parte prima); - Provincia di Roma (parte seconda); - Provincia di Viterbo; - Comune di Roma (parte prima); - 3HA. Comune di Roma (parte seconda A); - 3HB. Comune di Roma (parte seconda B)

5.3 allegato - CONTENUTI E NATURA DEGLI ELABORATI DEL PTPR

Contenuti degli elaborati del PTPR	Natura degli elaborati
<p>RELAZIONE GENERALE Contiene la descrizione del procedimento redazionale del PTPR</p>	
<p>NORME Contengono le disposizioni generali, la disciplina di tutela e di uso dei beni paesaggistici.</p>	<p>Le norme hanno natura prescrittiva</p>
<p>TAVOLE A - Sistemi ed ambiti di paesaggio. Rappresentano la classificazione degli "ambiti di tutela – paesaggi". Contengono l'individuazione territoriale degli ambiti di paesaggio e le fasce di rispetto dei beni paesaggistici.</p>	<p>Le zone di tutela hanno natura prescrittiva solo nelle aree vincolate verificabili nelle tavole B Le zone non sottoposte a vincolo hanno efficacia esclusivamente propositiva e di indirizzo per l'attività di pianificazione e programmazione</p>
<p>TAVOLE B - Beni paesaggistici Rappresentano le aree sottoposte a vincolo paesaggistico</p>	<p>Definiscono le parti del territorio in cui le norme del PTPR hanno natura prescrittiva.</p>
<p>TAVOLE C - Beni del patrimonio naturale e culturale Rappresentano il Quadro conoscitivo complementare. Contengono la descrizione di altri beni che costituiscono l'organica e sostanziale integrazione a quelli paesaggistici</p>	<p>Hanno natura descrittiva, propositiva e di indirizzo nonché di supporto alla redazione della relazione paesaggistica.</p>
<p>Proposte comunali di modifica dei ptp vigenti - TAVOLE D Rappresentano le modifiche dei Ptp Vigenti. Contengono le perimetrazioni delle aree oggetto di proposte comunali</p>	<p>Se accolte hanno natura prescrittiva e prevalente rispetto alle zone di tutela indicate nelle tavole E/3 dei PTP vigenti e nella tavola A del PTPR</p>

5.4 Allegato – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI DEI COMUNI

Il testo è contenuto nell'allegato 1 - Tav D del PTPR in formato PDF consultabile in questo spazio.